



COMUNE DI TORCEGNO  
PROVINCIA DI TRENTO

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PULIZIA DEI CAMINI**

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 30.05.2014

## ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

### Articolo 1

Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in questo Comune il servizio obbligatorio di pulizia di camini.

### Articolo 2

Il servizio di pulizia camini riguarda:

- la pulitura e controllo delle canne fumarie in servizio;
- il controllo delle canne fumarie dichiarate inattive;
- l'eventuale asporto di materiale di rifiuto a seguito delle pulizie effettuate;
- il controllo generale su tutto il servizio;

## PULIZIA CANNE FUMARIE

### Articolo 3

Il servizio di pulizia dei camini è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme di cui all'art.14 della Legge Regionale 20 Agosto 1954,n.24 e dal presente regolamento comunale.

### Articolo 4

La pulizia dei camini sul territorio del Comune è esercitata nei seguenti modi:

- mediante intervento appositamente autorizzato dal Sindaco, di uno spazzacamino che s'impegna a praticare le tariffe determinate dalla Giunta Comunale (come richiesto mediante **allegato B**);
- direttamente dal proprietario dello stabile o suo delegato che, effettuando la pulizia, si assume la piena responsabilità dell'intervento sia per la corretta manutenzione che per la sicurezza dello stesso ed assicura regolare esecuzione della pulizia (come comunicato mediante **allegato B**).

### Articolo 5

E' vietata a qualsiasi altra persona che non sia tra quelle previste al precedente art.4 esercitare il servizio di pulitura camini sul territorio di questo Comune.

### Articolo 6

Lo spazzacamino assume a proprio carico qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia, specie per quanto riguarda l'incolumità dei lavoratori ed eventuali danni arrecati a persone o a cose (tetti, stufe, caminetti, canne fumarie, ecc...), esonerando di conseguenza l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

## PULIZIA CANNE FUMARIE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, STUFE E CALDAIE E PERIODICITA'

### Articolo 7

E resa obbligatoria la pulizia dei condotti degli impianti di riscaldamento, stufe e caldaie ed altri impianti speciali di combustione con le seguenti periodicità:

- focolare a combustibile gassoso: ogni 3 anni;
- focolari a combustibile liquido: ogni 2 anni;
- focolari a combustibile solido: una volta l'anno.

### Articolo 8

L'Amministrazione Comunale, mediante avvisi pubblici, renderà noto il periodo in cui le ditte specializzate effettueranno il servizio di pulizia dei camini.

I proprietari e gli inquilini degli edifici che abbiano richiesto di effettuare la pulizia dei camini per mezzo dell'Amministrazione Comunale sono tenuti, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio richiesto e a facilitare l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti del fumo ed eventualmente le caldaie da pulire. Devono inoltre predisporre tutto quanto necessario affinché la pulizia dei camini possa essere eseguita nel periodo fissato.

### Articolo 9

L'addetto alla pulizia dovrà prevedere la pulizia dei camini delle abitazioni di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e, dove necessario, provvedere al controllo delle canne fumarie non attive.

L'accesso ai tetti dovrà avvenire usando tutti i riguardi e le cautele per danni e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

Nell'esecuzione dei lavori di pulitura deve mantenere un corretto comportamento, evitando il più possibile di sporcare i locali ove avranno luogo le operazioni di pulitura; è infatti responsabile verso il proprietario della casa e gli inquilini dei danni arrecati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle norme legislative o regolamentari.

E' dovere degli inquilini provvedere a far sì che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura, siano chiuse completamente tutte le aperture dei condotti da fumo onde evitare la penetrazione della fuliggine nei locali abitati.

## CONTROLLO DI SERVIZIO

### Articolo 10

L'addetto alla pulizia dei camini ha l'obbligo di segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare tutte le circostanze e le situazioni anormali, con riguardo a quelle dove possono riscontrarsi

casi particolari, atti a provocare incendi.

E' compito dell'addetto alla pulizia asportare la fuliggine e provvedere al corretto smaltimento della stessa.

#### Articolo 11

Il Comune ha diritto di far controllare lo svolgimento del servizio sia esso svolto dall'impresa assuntrice o direttamente dal proprietario.

Si riserva inoltre il diritto di far controllare in ogni momento lo stato delle canne fumarie e delle caldaie mediante l'intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

Il prezzo di ispezione, nel caso in cui il camino risultasse non pulito o in caso di rifiuto del proprietario all'accesso nei locali, sarà pari al costo del servizio di pulizia.

#### Articolo 12

Nel caso in cui debba provvedere alla bruciatura dei camini, il proprietario deve richiedere la presenza dei Vigili del Fuoco ed è tenuto ad avvisare i proprietari degli stabili confinanti.

Rimane inteso che tale pratica è prevista solo in fabbricati isolati posti all'esterno del perimetro del centro storico.

In ogni caso la bruciatura è vietata durante la notte o in caso di condizioni atmosferiche pericolose a giudizio del Corpo dei Vigili del Fuoco (presenza di forte vento o in caso di siccità). Successivamente alla bruciatura dovrà essere effettuata, da parte degli operatori, accurata ispezione ai locali onde accertare l'insussistenza di pericolo di incendio.

#### Articolo 13

Prima di procedere alla pulizia dei camini mediante la bruciatura, l'addetto alla pulizia dei camini deve verificare che:

- le canne fumarie, i camini e i condotti del fumo siano isolati da materiali combustibili - come travature di legno dei solai e dalle coperture, mediante apposite schermature in materiale refrattario di idoneo spessore;
- i condotti non presentino fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati.

### COSTO DEL SERVIZIO, TARIFFE E RISCOSSIONI

#### Articolo 14

Sarà compito di ciascun e/o amministratore di fabbricato contattare direttamente l'operatore prescelto e in possesso di autorizzazione, concordando con lo stesso i tempi e le modalità per la prestazione d'opera.

Per ciascuna tipologia di intervento l'operatore è tenuto ad applicare e comunque a

non superare le quote tariffe concordate annualmente con l'Amministrazione Comunale e con l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese.

Le tariffe concordate con l'impresa saranno rese pubbliche tramite avvisi affissi alle bacheche comunali.

Il prezzo di ispezione nel caso in cui il camino risultasse non pulito o per rifiuto del proprietario all'accesso dei locali o per la pulizia eseguita dai privati non correttamente, verrà addebitato all'utente, in conformità alla tariffa vigente come se il servizio fosse stato regolarmente eseguito.

## VARIAZIONE DEL COMBUSTIBILE UTILIZZATO

### Articolo 15

Per variazione del combustibile si intende il passaggio da un combustibile che si trova in un determinato stato di aggregazione in uno stato di aggregazione diverso; gli stati di aggregazione sono considerati tre: solido, liquido e gassoso.

### Articolo 16

Prima della variazione del combustibile utilizzato da facenti capo ad un camino è necessario sottoporre camino e canali da fumo ad un'accurata pulizia ed una successiva verifica tecnica da parte della ditta specializzata.

## SANZIONI

### Articolo 17

I contravventori delle norme del presente Regolamento saranno puniti dall'Amministrazione Comunale con le procedure previste dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, Dlgs. 18 agosto 2000, n.267, fermo restando l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.